

5. Pagine 5 e 6: visti e timbri di ingresso/uscita

La quinta e sesta pagina recano l'intestazione «VISA/VISA» e sono riservate ai visti e ai timbri di ingresso/uscita se richiesti;

6. Numero del modulo uniforme ETD UE

Un numero di sette cifre è prestampato sul modulo uniforme EU ETD.

ALLEGATO II

ADESIVO UNIFORME ETD UE

A.

L'adesivo uniforme ETD UE rispetta le seguenti prescrizioni:

Caratteristiche dell'adesivo uniforme ETD UE

1. L'adesivo uniforme EU ETD contiene un'immagine del volto del titolare, stampata conformemente a elevati requisiti di sicurezza, a meno che non sia utilizzata una fotografia a norma dell'art. 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio. L'immagine del volto o la fotografia è quella usata ai fini dell'art. 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio.

2. L'adesivo uniforme EU ETD contiene caratteristiche di sicurezza che garantiscono una protezione sufficiente contro la falsificazione, tenendo conto in particolare delle caratteristiche di sicurezza utilizzate per il modello uniforme per i visti.

3. Sono utilizzate le medesime caratteristiche di sicurezza previste per tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

4. Sull'adesivo uniforme ETD UE figurano l'abbreviazione «EU ETD/TVP UE»; i termini «European Union/Union européenne» ed il codice di tre lettere «EUE», come indicato nel documento ICAO 9303.

5. L'adesivo uniforme EU ETD riporta il numero dell'adesivo uniforme ETD UE di sette cifre prestampato in nero con orientamento orizzontale. È utilizzato un carattere tipografico speciale. Questo numero è preceduto dal codice IT come indicato nel documento ICAO 9303, che può essere prestampato o aggiunto all'atto della compilazione dell'adesivo uniforme EU ETD. A fini di sicurezza, lo stesso numero a sette cifre può essere prestampato più volte sull'adesivo uniforme ETD UE.

Sezioni da completare

6. L'adesivo uniforme ETD UE contiene sezioni per le seguenti informazioni:

a) il paese di destinazione ed eventuali paesi di transito per i quali viene rilasciato l'ETD UE;

b) lo Stato membro di rilascio e l'ubicazione dell'autorità di rilascio;

c) la data di rilascio e la data di scadenza;

d) il cognome e il nome, la cittadinanza, la data di nascita e il sesso del richiedente dell'ETD UE;

e) il numero del modulo uniforme ETD UE cui sarà apposto l'adesivo uniforme ETD UE, di cui all'allegato I.

7. Le didascalie delle sezioni da compilare sono in inglese e francese e sono numerate.

8. Le date sono indicate con: due cifre per il giorno (la prima è uno zero quando il numero corrispondente al giorno si compone di unità); due cifre per il mese (la prima è uno zero quando il numero corrispondente al mese si compone di unità); quattro cifre per l'anno. Giorno e mese sono seguiti da uno spazio vuoto. Per esempio: 20 01 2018 = 20 gennaio 2018.

9. L'adesivo uniforme ETD UE contiene una sezione «annotazioni» che serve all'autorità di rilascio per indicare eventuali informazioni necessarie, per esempio il tipo e il numero del documento sostituito.

Informazioni a lettura ottica

10. L'adesivo uniforme ETD UE contiene le informazioni a lettura ottica in linea con il documento ICAO 9303 necessarie a facilitare i controlli alle frontiere esterne. Le lettere maiuscole «AE» sono utilizzate come primi due caratteri della zona a lettura ottica per designare il documento come documento di viaggio provvisorio dell'UE. Nella zona a lettura ottica figura un testo stampato, visibile nella stampa di fondo, contenente la dicitura «Unione europea» in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Il testo non pregiudica le caratteristiche tecniche della zona a lettura ottica né la sua leggibilità.

11. È riservato uno spazio per l'eventuale aggiunta di un codice a barre bidimensionale comune.

B.

1. Le sezioni di cui alla parte A del presente allegato e la zona a lettura ottica sono completate in conformità del documento ICAO 9303.

2. Tutte le menzioni sull'adesivo uniforme ETD UE, compresa l'immagine del volto, sono stampate. Non sono ammesse modifiche manuali dell'adesivo uniforme ETD UE. In via eccezionale, in caso di forza maggiore tecnica, è consentito compilare manualmente l'adesivo uniforme ETD UE e apporre una fotografia. In tali casi la fotografia reca una protezione supplementare contro la sostituzione. Non può essere apportata nessuna modifica all'adesivo uniforme ETD UE compilato manualmente.

3. Se è rilevato un errore nell'adesivo uniforme ETD UE che non è stato ancora apposto sul modulo uniforme ETD UE, l'adesivo uniforme ETD UE è invalidato e distrutto. Se è rilevato un errore nell'adesivo uniforme ETD UE che è stato già apposto sul modulo uniforme ETD UE, entrambi sono invalidati e distrutti, ed è realizzato un nuovo adesivo uniforme ETD UE.

4. L'adesivo uniforme ETD UE stampato e compilato in tutte le sue sezioni è apposto sul modulo uniforme ETD UE conformemente all'allegato I.

24A04763

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

DECRETO 6 settembre 2024.


Modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine controllata) dei vini «Montecucco».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;



Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti vitivinicoli nonché norme specifiche relative all'indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la certificazione dei prodotti vitivinicoli importati;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1607 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda l'adeguamento di taluni riferimenti giuridici;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione»;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto 1998 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Montecucco» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - sezione qualità - vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca vigente, nonché dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il disciplinare consolidato della DOP «Montecucco» e il relativo documento unico riepilogativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montecucco»;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2024, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Montecucco»;

Vista la nota del Consorzio tutela vini Montecucco con sede in Arcidosso (GR), acquisita agli atti in data 28 maggio 2024 con prot. n. 0236420, concernente la richiesta di un'integrazione del disciplinare di produzione di cui al precedente comma, all'art. 7, laddove è previsto l'obbligo di riportare in etichetta il termine geografico più ampio «Toscana», al fine di prevedere lo smaltimento delle etichette, in possesso dei produttori prive del termine geografico più ampio «Toscana», riferite alla vendemmia 2023 e precedenti;


Vista la nota della Regione Toscana acquisita agli atti in data 19 giugno 2024 con prot. n. 0273332 con la quale è stato espresso il nulla osta all'accoglimento alla predetta richiesta;

Ritenuto:

di dover approvare con il presente decreto un'integrazione all'art. 7 del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Montecucco» al fine di prevedere una deroga all'obbligo di riportare in etichetta il termine geografico più ampio «Toscana», limitatamente ai prodotti della vendemmia 2023 e precedenti;

di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di integrazione al decreto ministeriale 8 aprile 2024 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2024 concernente la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Montecucco» nonché alla comunicazione della stessa modifica alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento UE n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 7, del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Montecucco» di cui all'allegato A del decreto ministeriale 8 aprile 2024 richiamato in premessa, è integrato con il seguente comma 5:

«5. L'obbligo di cui al precedente comma 3 fa salvo lo smaltimento delle etichette, non riportanti il termine geografico più ampio Toscana, conformi al precedente disciplinare, di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero, purché siano utilizzate per le sole produzioni derivanti dalla vendemmia 2023 e precedenti.».

2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Montecucco», integrato con la modifica di cui al comma 1, è riportato all'allegato A.

3. All'allegato B è riportato il documento unico consolidato.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'integrazione di cui all'art. 1 è comunicata, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Il presente decreto, unitamente al disciplinare di produzione consolidato con l'integrazione di cui all'art. 1 del presente decreto, sarà pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2024

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEI VINI «MONTECUCCO»

Art. 1.

Denominazione

1. La denominazione di origine controllata «Montecucco» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Rosso, anche con menzione riserva:
Rosato;
Bianco;
Vermentino;
Vin Santo;
Vin Santo Occhio di Pernice.



Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» devono essere ottenuti da uve prodotte nelle zone di produzione delimitate nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Montecucco» Rosso e Rosso con menzione riserva:

Sangiovese, almeno 60%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve a bacca rossa di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 40% con l'esclusione della Malvasia Nera, Malvasia Nera di Brindisi e Aleatico.

«Montecucco» Rosato:

Sangiovese e Cilieggiolo, da soli o congiuntamente, almeno il 60%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve a bacca rossa di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 40% con l'esclusione della Malvasia Nera, Malvasia Nera di Brindisi e Aleatico.

«Montecucco» Bianco:

Trebbiano toscano e Vermentino bianco, da soli o congiuntamente, almeno il 40%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 60%.

«Montecucco» Vermentino:

Vermentino, almeno 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

«Montecucco» Vin Santo:

Malvasia bianca lunga, Grechetto bianco e Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, almeno il 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve a bacca bianca di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 30%.

«Montecucco» Vin Santo Occhio di Pernice:

Sangiovese, minimo 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve a bacca rossa di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 30%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve è collocata all'interno della Provincia di Grosseto e comprende le zone vocate dei Comuni di Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbagna, Arcidosso e Seggiano. Tale zona è così delimitata:

a nord il confine parte dall'incrocio della s.s. 223 con il confine amministrativo del Comune di Civitella Paganico e lungo di esso prosegue fino ad incrociare in direzione sud-est il confine amministrativo del Comune di Cinigiano in prossimità della linea ferroviaria Siena - Monte Antico.

Da qui, seguendo il confine del Comune di Cinigiano, prosegue in direzione est fino ad incontrare il confine amministrativo del Comune di Castel del Piano lungo di esso in direzione nord-est fino ad incontrare il confine amministrativo del Comune di Seggiano, segue detto confine fino ad incontrare la s.s. 323 al ponte sul fosso Ansitonia, si prosegue lungo detta statale 323 in direzione sud e fino all'incrocio con la strada provinciale 64 nei pressi del centro abitato di Castel del Piano.

Da qui la delimitazione prosegue fino a quando la strada non incontra il confine amministrativo del Comune di Castel del Piano, si continua lungo detto confine in direzione sud-est lungo il torrente Ente fino al ponte della Peve sul torrente Ente stesso, si prosegue lungo la provinciale n. 26 (Arcidosso) in direzione nord fino ad incontrare il confine amministrativo del Comune di Arcidosso e si segue detto con-

fine fino a quando non si incrocia il torrente Zancona in direzione sud fino ad incontrare il confine amministrativo del Comune di Cinigiano a sud dell'abitato di Monticello Amiata in località Banditaccia. Da qui si prosegue lungo il confine di Cinigiano fino ad incontrare la strada provinciale n. 55 (Cinigiano-Stribugliano-Vallerona), si prosegue a sud-ovest, lungo detta strada sino al centro abitato di Stribugliano. Da qui si procede, in direzione sud-ovest, lungo la strada provinciale che si ricongiunge alla strada provinciale cinigianese, sino in prossimità del podere Il Cavallino. Da qui si prosegue sino al torrente Trasubie a quota 308 e quindi lungo il fosso Istrico, in direzione sud-ovest, sino a quota 400, dove percorrendo la strada interna per podere Pian di Simone, in direzione sud ci si ricollega alla strada provinciale n. 24 (Baccinello-Cana). Da qui si prosegue in direzione Baccinello sino all'incrocio della strada vicinale dell'Orto di Boccio che si segue sino ad intersecare con il fosso dell'Atleta. Da questo punto seguendo il corso del fosso dell'Atleta, il confine di ricongiunge alla strada provinciale n. 24. Detta strada si percorre sino al limite amministrativo del Comune di Scansano e di seguito, in direzione ovest, sino al limite amministrativo del Comune di Campagnatico in prossimità del podere Repenti. Lungo il confine del Comune di Campagnatico si prosegue in direzione sud-ovest e poi verso nord fino al punto di incrocio con il Comune di Civitella Paganico nei pressi della località Poggio dei Massani. Lungo il confine del Comune di Civitella Paganico si prosegue verso nord fino al punto di partenza dove questo incrocia la s.s. 223.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono da considerarsi pertanto idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo unicamente quelli collinari di giacitura e orientamento adatti con sufficiente altitudine e buona sistemazione idraulico-agraia.

Sono da escludere, e non iscrivibili al predetto schedario, i vigneti ubicati in terreni umidi, su fondi valle ed in terreni fortemente argillosi.

2. La densità di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. Per gli impianti realizzati a partire dal 10 agosto 1998 la densità dei ceppi calcolati sui sestri di impianto non potrà essere inferiore a 3300 piante ad ettaro.

3. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.


4. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare 9 tonnellate per i vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» Rosso, Rosso riserva, Rosato e Vin Santo Occhio di Pernice e 11 tonnellate per i vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» Bianco, Vermentino e Vin Santo.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, sulla base dell'effettiva superficie coperta dalla vite.

5. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol. per i vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» Rosso, Rosso con menzione riserva e Vin Santo Occhio di Pernice, di 11% vol. per i vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» Bianco, Rosato, Vermentino e Vin Santo.



Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, di appassimento delle uve e di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini devono essere effettuate nell'ambito della Provincia di Grosseto.

Tuttavia, tali operazioni, anche separatamente, sono consentite in cantine situate al di fuori della zona di cui al precedente paragrafo, purché all'interno del territorio amministrativo della Regione Toscana, sempre che tali cantine siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente uve idonee alla produzione della DOC dei vini «Montecucco» attenute da vigneti in conduzione.

2. Conformemente alla pertinente normativa dell'Unione europea, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione e garantire l'origine del prodotto.

L'imbottigliamento fa parte integrante del procedimento di produzione del vino, costituendo una fase specifica dell'elaborazione del prodotto. Il controllo delle operazioni di imbottigliamento ha, pertanto, lo scopo di salvaguardare meglio la qualità del prodotto e, di conseguenza, la reputazione della denominazione, di cui gli operatori assumono ormai, pienamente e collettivamente, in modo diretto o indiretto, la responsabilità.

Il trasporto e l'imbottigliamento al di fuori della regione di produzione può mettere in pericolo la qualità del vino; l'imbottigliamento entro la zona di produzione ha proprio lo scopo di salvaguardare le caratteristiche particolari e la qualità del prodotto, in quanto affida l'applicazione e il controllo del rispetto di tutte le regole riguardanti il trasporto e l'imbottigliamento medesimo all'organismo associativo dei produttori, il Consorzio di tutela, e all'ente terzo di certificazione che opera in zona, vale a dire a coloro che posseggono le cognizioni e il *know-how* necessari e che hanno un interesse fondamentale al mantenimento della reputazione acquisita.

L'imbottigliamento del vino costituisce un'operazione importante la quale, se non viene effettuata nel rispetto di condizioni rigorose, può nuocere gravemente alla qualità del prodotto; essa infatti, non si riduce al mero riempimento di recipienti vuoti, ma comporta di norma, prima del travaso, una serie di complessi interventi enologici (filtraggio, chiarificazione, trattamento a freddo, ecc) che, se non sono eseguiti in conformità delle regole dell'arte, possono compromettere la qualità e modificare le caratteristiche del vino. È altrettanto evidente che il trasporto alla rinfusa del vino, se non viene effettuato in condizioni ottimali, può nuocere gravemente alla qualità di quest'ultimo; se le condizioni di trasporto non sono perfette, infatti, il vino può essere esposto a fenomeni di ossidoriduzione che sarà tanto più sensibile quanto maggiore è la distanza percorsa e che potrà nuocere alla qualità del prodotto e, inoltre, sarà soggetto al rischio di sbalzi di temperatura.

Per questo motivo le condizioni ottimali saranno più sicuramente garantite se le operazioni di imbottigliamento vengono effettuate da imprese stabilite nella zona dei beneficiari della denominazione Montecucco e operanti sotto il diretto controllo di questi, giacché tali imprese dispongono di un'esperienza specifica e, soprattutto, di una conoscenza approfondita delle caratteristiche specifiche del vino in questione, delle quali occorre evitare lo snaturamento o la scomparsa al momento della messa in bottiglia; analogamente, anche in caso di trasporto alla rinfusa del vino all'interno della zona di produzione, pur trattandosi di distanze molto brevi, il ripristino delle caratteristiche iniziali del prodotto sarà affidato a imprese che offrono a tale scopo tutte le garanzie in termini di *know-how* e, anche qui, di conoscenza ottimale del vino.

3. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità.

4. È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, fatta eccezione per le tipologie Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme unionali e nazionali.

5. La tipologia «rosato» deve essere ottenuta con la vinificazione in «rosato» delle uve a bacca rossa.

6. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per i vini a denominazione di origine controllata «Montecucco». Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Tuttavia, la resa massima dell'uva in vino finito della denominazione di origine controllata «Montecucco» Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice non deve essere superiore al 35%.

7. Il vino a denominazione di origine controllata «Montecucco» Rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

8. Il vino a denominazione di origine controllata «Montecucco» Rosso con menzione riserva non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di invecchiamento obbligatorio complessivo di diciotto mesi di cui dodici mesi in contenitori di legno e di sei mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

9. I vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» Bianco, Rosato e Vermentino non possono essere immessi al consumo prima del 1° febbraio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

10. Il tradizionale metodo di vinificazione per l'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice prevede quanto segue:

L'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale; l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata. L'uva deve raggiungere, prima dell'ammostatura, un contenuto zuccherino non inferiore al 26%. La conservazione e l'invecchiamento dei vini Vin Santo e del Vin Santo Occhio di Pernice deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 500 litri per un periodo minimo di diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno di raccolta.

L'immissione al consumo del Vin Santo e del Vin Santo Occhio di Pernice può avvenire a partire dal 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, e al termine del periodo di invecchiamento, il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16% vol.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Montecucco» Rosso:

colore: rosso rubino intenso;

odore: vinoso e ampio;

sapore: armonico, asciutto giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

«Montecucco» Rosso con menzione riserva:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;

odore: ampio, vinoso, elegante, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto, caldo, elegante con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

«Montecucco» Rosato:

colore: dal rosa tenue al rosa cerasuolo;

odore: fresco e fruttato;

sapore: sapido, secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,5 g/l.

«Montecucco» Bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, fresco, più o meno fruttato;



sapore: asciutto, fresco, caratteristico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
 acidità totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

«Montecucco» Vermentino:

colore: giallo paglierino;
 odore: delicato, fresco e caratteristico;
 sapore: asciutto, morbido e sapido;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
 acidità totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

«Montecucco» Vin Santo:

colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso;
 odore: profumo intenso caratteristico di frutta matura;
 sapore: intenso e vellutato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00 % vol. di cui almeno il 12,00 % vol. svolto;
 acidità totale minima: 4,5 g/l;
 acidità volatile massima: 28,0 meq/l;
 estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

«Montecucco» Vin Santo Occhio di Pernice:

colore: tra l'ambrato e topazio intenso con ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l'età;
 odore: profumo intenso, ricco, complesso, caratteristico di frutta matura e di altre sfumature;
 sapore: persistente con retrogusto dolce;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00 % vol. di cui almeno il 15,00 % vol. svolto;
 acidità totale minima: 4,5 g/l;
 acidità volatile massima: 28,0 meq/l;
 estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

1. Ai vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e «similari».

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

2. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» può inoltre essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dai relativi toponimi o nomi tradizionali che devono figurare in un apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 31, comma 9 della legge n. 238/2016, e che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario viticolo. Inoltre, la vinificazione, l'elaborazione e la conservazione del vino devono avvenire in recipienti separati, e, tale menzione, seguita dal toponimo o nome tradizionale, deve essere riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

3. Per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Per i vini designati con la denominazione di origine controllata «Montecucco» è obbligatoria l'indicazione in etichetta del nome geografico più ampio «Toscana».

4. Il nome geografico «Toscana» deve figurare in caratteri di altezza non superiore ai 2/3 (due terzi) rispetto a quelli utilizzati per l'indicazione della denominazione «Montecucco».

Il nome geografico «Toscana» deve essere sempre posto al di sotto della menzione specifica tradizionale «Denominazione di origine controllata» (per esteso o con le sigle DOC o D.O.C.) oppure dell'espres-

sione europea «Denominazione di origine protetta», secondo la successione di seguito indicata:

Montecucco;

denominazione di origine controllata (o con le sigle DOC o D.O.C.) oppure denominazione di origine protetta:

Toscana.

I caratteri del nome Toscana devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore e intensità colorimetrica dei caratteri che compongono il nome Montecucco.

Inoltre tutte le indicazioni elencate devono figurare su uno sfondo uniforme.

5. L'obbligo di cui al precedente comma 3 fa salvo lo smaltimento delle etichette, non riportanti il termine geografico più ampio Toscana, conformi al precedente disciplinare, di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero, purché siano utilizzate per le sole produzioni derivanti dalla vendemmia 2023 e precedenti.

Art. 8.

Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie dei tipi bordolese o borgognona di capacità non superiore a 6 litri.

2. Per la tappatura dei vini denominazione di origine controllata «Montecucco» è obbligatorio il tappo di sughero ad esclusione dei vini «Montecucco» Rosso in contenitori non superiori a 0,50 litri «Montecucco» Bianco, «Montecucco» Rosato e «Montecucco» Vermentino, i quali possono essere chiusi con altri dispositivi previsti dalla normativa vigente in materia.

3. Per la tipologia Rosso con la menzione «riserva» e per quelle recanti la menzione «vigna» sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 6 litri e con chiusura a tappo di sughero raso bocca.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica


A.1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata ricade nella parte meridionale della Regione Toscana e, in particolare, nel lembo orientale della Provincia di Grosseto, in una vasta area che si estende dalle pendici del Monte Amiata fino agli ultimi rilievi prima della Città di Grosseto, con un prolungamento in direzione nord e nord-est, fino ai confini con la Provincia di Siena, delimitati in parte dal corso del fiume Ombrone e del suo affluente Orcia. L'area delimitata comprende tutto o parte del territorio comunale di Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano, con esclusione del fondo valle.

I terreni dell'area presentano una grande varietà di litologie, data dalla sovrapposizione di diverse unità tettoniche, sulle quali poggiano in discordanza sedimenti trasgressivi marini e continentali di età neogenica e quaternaria (neoautoctono) e depositi fluvio-lacustri plio-quaternari ed attuali; una vasta zona all'interno dell'area interessata è occupata proprio da sedimenti miocenici e pliocenici e del quaternario, mentre a nord affiorano formazioni di età più antica. Essi derivano fondamentalmente dal disfacimento di rocce arenarie, con o senza la partecipazione di rocce calcaree.

L'area è caratterizzata da rilievi di bassa e media/medio-alta collina su formazioni prevalentemente marnose, marnoso-pelitiche e pelitiche che danno origine a suoli franchi, ricchi di pietrosità e scheletro, moderata acqua disponibile per le piante.

La quota media è di circa 200 metri s.l.m. (i vigneti sono ubicati approssimativamente a quote comprese tra 120 e 500 metri s.l.m.), mentre la pendenza oscilla intorno all'8%; l'esposizione media è a est sud-est.



Il clima dell'area è di tipo mediterraneo caratterizzato da stress idrici più o meno accentuati nelle fasi che precedono la maturazione dell'uva e buone escursioni termiche tra giorno e notte. Le precipitazioni, disordinate e talvolta anche di elevata intensità, sono concentrate soprattutto nei mesi autunnali-invernali (massimo della piovosità localizzato tra la fine di ottobre e la prima decade di dicembre, col mese di novembre caratterizzato dai valori più elevati), mentre nel periodo compreso tra gennaio e maggio la pioggia è distribuita in maniera un po' più omogenea con valori comparabili, che diminuiscono progressivamente dalla prima decade di maggio, fino a raggiungere un minimo assoluto tra la prima e la terza decade di luglio, tanto che si può parlare di un'aridità di regola prolungata nella primavera e spesso accentuata nei mesi estivi. Può essere considerato un valore medio di precipitazioni annue intorno ai 750-800 mm, con un minimo di 19,5 mm nel mese di luglio (dato medio) e un massimo di 115 mm nel mese di novembre (dato medio), ed una temperatura media annua di 14-14,5°C; l'indice di Huglin si attesta tra 2.300 e 2.500 unità.

Le estati sono per lo più siccitose e le condizioni di aridità sono accentuate dai venti che soffiano con frequenza soprattutto dal terzo al quarto quadrante; in particolare, nella primavera soffiano venti di Scirocco e di Libeccio, mentre nell'estate il Maestrale che, sebbene provenga dal mare, è asciutto, regolando di fatto la temperatura; in inverno non è raro, invece, che soffi, anche in modo violento, la Tramontana.

A.2. Fattori umani rilevanti per il legame.

I fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini del «Montecucco», sono di fondamentale rilievo. In questa area, infatti, esistono testimonianze della coltivazione della vite che risalgono al periodo etrusco - e che, attraversando i secoli ed i fatti del territorio, dei suoi abitanti e dei suoi governanti, sono giunte fino ai giorni nostri.

Partendo dalle epoche più lontane si può sicuramente affermare come la presenza della viticoltura nel territorio del Montecucco risalga quantomeno all'epoca etrusca, come testimoniano alcuni reperti rinvenuti nella zona di Seggiano e del Potentino, tra i quali annottiamo, oltre al vasellame, anche i tradizionali *piñot*, recipienti particolari per la raccolta del vino proveniente dalla pigiatura delle uve e dai torchi, i quali venivano interrati fino all'orlo, nelle vicinanze dei torchi, e vi si raccoglieva il pigiato, che poi fermentava.

La successiva dominazione romana accentuò la tendenza al miglioramento delle tecniche di vinificazione, che rimasero insuperate fino al medioevo; di questo periodo storico, sono i documenti conservati presso gli archivi monastici, a confermare la diffusione della coltivazione della vite, che acquista particolare importanza come pianta colonizzatrice, tanto che governanti e feudatari riconobbero la necessità di concedere terre adatte per questa coltura, che ebbe particolare protezione con apposite norme statutarie. In occasione delle lottizzazioni dei terreni feudali e comunali, furono infatti indicati esplicitamente, «concessioni di terre in zone a vocazione viticola». In certi casi, come a Castel del Piano nel Cinquecento, l'attività viticola poteva, in parte o completamente, sostituirsi al salario in moneta (Statuti di Castel del Piano), mentre nella zona di Montegiovi essa era fondamentale per il sostentamento delle popolazioni che vivevano del lavoro dei campi e del bosco (Piccini, 1988).

Nella relazione del dott. Alfonso Ademollo all'inchiesta parlamentare Iacini (1884), si mette chiaramente in evidenza la qualità dei vini prodotti nella maggior parte delle zone viticole del territorio della Provincia di Grosseto. L'Ademollo, nel fornire interessanti informazioni sulla situazione viticola della provincia, così scriveva: «La vite ha sempre allignato, fino dalle epoche più remote, nella Provincia di Grosseto. Le varietà di vite da noi conosciute e coltivate sono molte, poiché si può asserire che tutte le varietà di sì prezioso sarmiento, anche le esotiche, vegetano bene nel nostro suolo... Le vigne pure da qualche tempo si sono estese ed hanno migliorato nel proprio prodotto, ma tuttavia anche per questo lato la Provincia di Grosseto sarebbe capace di più, poiché la vite cresce benissimo e porge preziosi e squisiti grappoli in ogni parte della provincia, perché non abbiamo veramente né caldi né freddi eccessivi, [...] perché dovunque trovansi terreni leggeri, permeabili, aridi nelle parti elevate, dovute a sabbie, a rocce decomposte, a detriti vulcanici e sassaie». Da ciò la categorica affermazione: «La Provincia di Grosseto, per cinque sestis ha terreno adatto alla viticoltura». Parlando dei pregi e dei difetti del vino prodotto nella zona Ademollo così si esprimeva: «Il vino, questo benefico liquido che ha tanta importanza nella pubblica e privata economia, come nella pubblica e privata salute, viene prodotto dai nostri viticoltori con sempre crescente progresso e accuratezza in ogni parte della Provincia di Grosseto, sia nella zona piana, che in quella montuosa, e per la bontà e quantità in alcuni comuni è di una rendita importante ai proprietari [...]».

Già prima del 1900 i vini prodotti nel Comune di Castel del Piano erano conosciuti, come si evince dai risultati delle analisi chimiche effettuate presso l'Istituto di chimica agraria dell'Università di Pisa (1895). Più in particolare per la produzione di uno di questi vini rossi concorrevano «Brunello», «Tintura di Spagna» ed altre uve bianche.

Le testimonianze verbali dei discendenti dei viticoltori del secolo scorso indicano alcune località famose perché capaci di dare un vino di più elevata qualità, come la vigna di Campo Rombolo, le vigne del Poggetto, entrambe ubicate ai Poggi del Sasso (Scalabrelli et al. 2006).

In tempi recenti il recupero, l'identificazione e la valorizzazione di germoplasma locale sta assumendo sempre maggiore importanza in Toscana, regione particolarmente ricca di varietà autoctone, come dimostrato dall'elevato numero di vitigni iscritti al Registro regionale delle risorse genetiche autoctone ai sensi della legge regionale n. 50/1997. E di particolare interesse risultano le zone che dal punto di vista ampelografico non hanno subito interferenze ed introduzioni di materiale nel corso dell'ultimo secolo, particolarmente dopo l'invasione fillosserica; questo accade soprattutto per alcune specifiche zone della Toscana ed in particolare, nella zona del Montecucco, per quelle di Castel del Piano, Cinigiano e Seggiano, come risulta da documenti storici (Imberciadori, 1980; Balestracci, 1988; Piccinini, 1990; Scalabrelli, 1999; Ciuffoletti e Nanni, 2002;) e da recenti indagini compiute sul territorio (Scalabrelli et al. 2006; Scalabrelli, 2007).

La ricchezza del patrimonio ampelografico è sottolineata dal repertorio di una serie di vitigni locali attualmente in studio da parte delle Università di Firenze e di Pisa e dalla realizzazione di un apposito campo di collezione in località Poggi del Sasso ma anche dal ritrovamento di un vigneto franco di piede dell'età di circa 200 anni, recentemente denominato «Vigneto museo».


Furono questi i presupposti che portarono alla richiesta di riconoscimento dell'indicazione geografica (I.G.) «Montecucco» Bianco, Rosso e Rosato, avvenuto con decreto ministeriale 7 gennaio 1989, preceduta dalla I.G. «Monte Antico» (decreto ministeriale 19 gennaio 1980) relativa a vini prodotti in parte dell'attuale zona di produzione dei vini Montecucco (parte del Comune di Civitella Paganico). Alla fine degli anni '90, tuttavia, si fece più forte la consapevolezza da parte della filiera vitivinicola che il territorio del Montecucco poteva aspirare al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini prodotti nella zona, che verrà attribuito col decreto ministeriale del 30 luglio 1998 per i vini bianchi e rossi del «Montecucco» incentrati, per lo più, sulle uve dei vitigni Sangiovese, Trebbiano toscano e Vermentino. La denominazione «Montecucco» abbraccia una zona più ampia della località Montecucco, sita nel Comune di Cinigiano, riconosciuta, come detto, nel 1989 come indicazione geografica: l'utilizzo di questo nome è giustificato dal fatto che i vini prodotti nell'area circostante alla suddetta località avevano dimostrato negli anni di possedere caratteristiche analoghe ai vini della suddetta I.G., tanto da essere facilmente identificati dai consumatori.

Negli anni successivi al riconoscimento della Doc, l'opera di sperimentazione culturale, l'uso di varietà diverse ed i conseguenti risultati hanno convinto la filiera vitivinicola a qualificare maggiormente i vini ottenuti sul territorio del Montecucco, estrapolando la tipologia varietale «Sangiovese» (riconosciuta a Docg autonoma e separata) ed integrando le tipologie contemplate nella Doc con l'inserimento del Rosato e di quelle tradizionali Vin Santo e Vin Santo occhio di pernice (modifica del disciplinare di produzione di cui al decreto ministeriale del 9 settembre 2011).

L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è riferita, in particolare, alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica considerata, e cioè, *in primis*, i vitigni autoctoni Sangiovese, Cilieggiolo, Trebbiano toscano, Vermentino, Malvasia bianca lunga e Grechetto, affiancati da varietà eventualmente presenti tra i vitigni complementari, come ad esempio Canaiolo nero, Colorino, Syrah, Alicante, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit verdot e Montepulciano;

le forme di allevamento, i sestis d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali della zona, e cioè Guyot semplice o doppio, e cordone speronato, tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti; ciò sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali con un aumento della meccanizzazione, sia per gestire la razionale gestione della chioma, consentendo di ottenere un'adeguata superficie fogliare ben esposta e, al contempo, di perseguire un contenimento delle rese di produzione



di vino entro i limiti fissati dal disciplinare, rapportate ad una densità minima di 3300 piante per ettaro, il che consente di ottenere una buona competizione fra le piante (77 hl/ha per il tipo Bianco e il Vermentino, che scende a 63 per il Rosso anche con qualifica riserva ed il Rosato, mentre è di 38,5 e 31,5 hl/ha rispettivamente per le tipologie tradizionali Vin Santo e Vin santo occhio di pernice);

le pratiche relative alla elaborazione dei vini, che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco e in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia di base e la tipologia Rosso con qualifica riserva, riferita a rossi maggiormente strutturati, caratterizzati da una elaborazione che comporta determinati periodi di invecchiamento in botti di legno ed affinamento in bottiglia obbligatori; di tradizione consolidata è anche la produzione di vini rosati ottenuti dalla vinificazione in rosato di uve provenienti, per lo più, dalle varietà Sangiovese e Ciliegiole e quella di vini ottenuti da uve appassite, prodotti con la tradizionale tecnica del «vinsanto» utilizzando prevalentemente uve a bacca bianca (Trebiano toscano, Malvasia bianca e Grechetto bianco) o bacca rossa (Sangiovese) nel caso in cui si produca la tipologia particolare «occhio di pernice»; in entrambi i casi, le uve subiscono un'accurata cernita e sono fatte appassire in locali idonei, per essere successivamente conservate ed invecchiate in tradizionali caratelli per un periodo adeguato.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La DOC «Montecucco» è riferita alle tipologie Bianco e Rosso «di base», al Rosso con menzione «Riserva», al tipo Rosato, alla tipologia varietale Vermentino, ed alle tipologie tradizionali Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice, le quali, dal punto di vista analitico ed organolettico, presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente geografico.

In particolare, tutti i vini presentano un modesto tenore di acidità (4,5 g/l), leggermente più elevato nei tipi Rosato, Bianco e Vermentino.

I vini rossi presentano un colore rosso rubino intenso, talora con riflessi violacei nei vini giovani, che sfuma al granato nei vini più maturi come quelli con qualifica Riserva, comunque influenzato, nella tonalità, dalla percentuale di Sangiovese presente: il Sangiovese, infatti, rispetto ad altri vitigni come il Cabernet, il Syrah e il Merlot, conta su di una quantità di antociani totali inferiore, a vantaggio, però, di una notevole ricchezza in tannini proantocianidici e catechine; per questo motivo, proprio in funzione della diversa presenza di Sangiovese (minimo 60%) e di quella di altre varietà a bacca rossa (fino al 40%), è possibile riscontrare una maggiore complessità aromatica con sfumature fruttate e speziate più evidenti e, al contempo, un'attenuazione della sensazione tannica del vitigno base – soprattutto nei vini più giovani – il che conferisce, ai vini, un gusto più rotondo e pieno, soprattutto se vengono affinati per un certo periodo prima dell'immissione al consumo; ed infatti il disciplinare di produzione prevede, per la tipologia Rosso, l'immissione al consumo solo a partire dal 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia. Nella tipologia che si fregia della qualifica «Riserva» l'intensità del profilo aromatico aumenta ed aumenta la sua complessità, ampiezza ed eleganza, con sentori di piccoli frutti accompagnati da evidenti note speziate, ed al palato si amplia la sensazione di lunghezza, di corpo e di volume; queste caratteristiche sono direttamente influenzate, infatti, dall'affinamento e dall'invecchiamento dei vini, ed è per questi motivi che il disciplinare stabilisce un invecchiamento minimo di un anno in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno sei mesi. Il vino Rosato si presenta con un colore dal rosa tenue al rosa cerasuolo, profumi freschi e fruttati, mentre al palato è sapido, asciutto ed armonico; il rosato è influenzato, nelle caratteristiche organolettiche, dalla presenza più o meno rilevante del vitigno Sangiovese (minimo 60%, da solo o congiuntamente al Ciliegiole).

I vini bianchi «tranquilli» presentano un colore giallo paglierino, profumi delicati, freschi, con note floreali e fruttate più o meno accentuate, la cui ricchezza è in funzione della percentuale di Vermentino presente (minimo 40%, da solo o congiuntamente al Trebbiano toscano nella versione «base», che sale all'85% per l'omonima tipologia varietale) e delle altre varietà a bacca bianca eventualmente utilizzate, mentre al gusto si presentano asciutti, freschi, armonici, più o meno sapidi e morbidi, con un discreto tenore di acidità che contribuisce all'equilibrio gustativo dei vini.

La tipologia Vin Santo si presenta con un colore dal giallo dorato fino all'ambrato intenso, un profumo ricco e complesso, etereo, intenso, con evidenti note di frutta matura, di uva passa e candita, mentre al gusto denota sensazioni vellutate, rotonde, con una notevole lunghezza e

persistenza. Il Vin Santo occhio di pernice è caratterizzato, invece, da un colore tra l'ambrato ed il topazio intenso, con un'ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l'età, profumi intensi e ricchi di frutta matura con note che richiamano il cioccolato e la liquirizia, mentre al palato è morbido, vellutato, molto rotondo ed ampio, con retrogusto dolce ed una notevole lunghezza e persistenza delle note retro olfattive.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

L'orografia collinare e pedecollinare della zona di produzione, i suoli franchi, ricchi di pietrosità e scheletro derivanti fondamentalmente dal disfacimento di rocce arenarie, con o senza la partecipazione di rocce calcaree, naturalmente sgrondanti dalle acque reflue per la loro origine e struttura (caratterizzati in prevalenza da tessitura che varia dal medio impasto al medio impastosabbioso e al medio impasto-argilloso con sottosuolo ciottoloso), la composizione e la natura dei terreni mesodesimi, caratterizzati da una reazione per lo più sub-alcina o neutra, carenti di sostanza organica e di azoto, ben provvisti di fosforo assimilabile e moderatamente di potassio assimilabile, nel complesso, quindi, con una dotazione in microelementi e un quadro chimico-fisico ottimali, unite a un clima mite ma al contempo sufficientemente piovoso, ventilato, caratterizzato da una significativa escursione termica giornaliera, rappresentano le condizioni su cui i viticoltori nel corso della storia sono intervenuti con delle mirate pratiche agronomiche e gestionali dei suoli e dei vigneti.

Più nel dettaglio questi hanno, *in primis*, creato i propri impianti ricercando una proficua esposizione al sole, e successivamente sono intervenuti con pratiche quali la potatura verde, il diradamento dei grappoli, l'alta densità di impianto, ricercando al contempo delle basse rese produttive. A questa gestione agronomica sono state affiancate delle cantine realizzate secondo i più moderni criteri tecnologici, per realizzare un prodotto di elevata qualità.

Importante ricordare ancora come sul territorio siano stati realizzati numerosi progetti di studio incentrati soprattutto sulla scoperta, la conservazione e lo studio di vitigni storici, che hanno visto impegnate sia le Istituzioni locali sia l'Università di Pisa.

Si può affermare come, nel corso dei secoli, la coltivazione della vite abbia sempre costituito un'attività primaria nell'ambito dell'economia agricola del territorio del Montecucco; reperti affiorati, testi monastici e Statuti, inchieste parlamentari, studi universitari, vigneti secolari, dimostrano il forte legame esistente tra la vite e le popolazioni ivi stanziati; legame che oggi trova la propria testimonianza nelle vecchie cantine, alcune scavate addirittura nella roccia, presenti praticamente in tutti i paesi della zona oppure nelle sagre o nelle feste dedicate alla vendemmia o al vino (quella di Cinigiano ad esempio ha una storia di circa mezzo secolo).

Ed è appunto sul consolidato rapporto territorio-uva-viticultori che si è sviluppato un percorso che, partendo dal riconoscimento negli anni '80 di due indicazioni geografiche ha prima portato all'attribuzione della denominazione di origine controllata (1998) per le tipologie Rosso, Sangiovese, queste due anche con qualifica Riserva, Bianco e Vermentino, e successivamente ad un suo recente ampliamento (decreto ministeriale 9 settembre 2011) ad ulteriori tre tipologie.


Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

10.1 Nome e indirizzo dell'organismo di controllo:

Valoritalia S.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane XX settembre, n. 98/G - 00187 - Roma - tel.: +39 06 45437975 e-mail: info@valoritalia.it

10.2 La società Valoritalia S.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane - è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20 del regolamento UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della denominazione di origine protetta, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistemica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.



10.3 In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un pre-determinato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2018 e modificato con decreto ministeriale 3 marzo 2022 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2022).

ALLEGATO B

DOCUMENTO UNICO

DENOMINAZIONE/DENOMINAZIONI

Montecucco

TIPO DI INDICAZIONE GEOGRAFICA:

DOP - Denominazione di origine protetta

CATEGORIE DI PRODOTTI VITIVINICOLI

1. Vino

DESCRIZIONE DEI VINI:

1. «Montecucco» Rosso anche Riserva e Rosato

Breve descrizione testuale

Colore: rosso rubino intenso, tendente al granato nella Riserva; dal rosa tenue al rosa cerasuolo nel Rosato. Odore: vinoso e ampio, più elegante e caratteristico nella Riserva; fresco e fruttato nel rosato. Sapore: armonico, asciutto, giustamente tannico, più pieno, caldo ed elegante con eventuale sentore di legno nella Riserva; sapido, secco e armonico nel Rosato. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol; con la menzione Riserva 12,50 % vol; nel Rosato 11,50 % vol. acidità totale minima: 4,50 g/l nel Rosso e nella menzione Riserva, 5 g/l nella tipologia Rosato; acidità volatile massima 20 meq/l; Rosato 18 meq/l. Estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l; 25,0 g/l nella Riserva; 18,50 g/l nella tipologia Rosato.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'UE e nazionale.

Caratteristiche analitiche generali

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol);

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol);

acidità totale minima: in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro);

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro).

2. «Montecucco» Bianco anche con l'indicazione del vitigno «Vermentino»

Breve descrizione testuale

Colore: giallo paglierino. Odore: delicato, fresco, più o meno fruttato, anche caratteristico nella tipologia Vermentino. Sapore: asciutto, fresco, caratteristico; morbido e sapido nel Vermentino. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'UE e nazionale.

Caratteristiche analitiche generali

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol);

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol);

acidità totale minima: 5,00 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 18,00;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro).

3. «Montecucco» Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice

Breve descrizione testuale

Colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso; tra l'ambrato e topazio intenso con ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l'età nell' Occhio di Pernice. Odore: intenso, caratteristico di frutta matura, più complesso di frutta matura e altre sfumature nell' Occhio di Pernice. Sapore: intenso e vellutato, persistente con retrogusto dolce nell' Occhio di Pernice. titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00 % vol. di cui almeno il 12,00 % scolto, nell' Occhio di Pernice. Titolo alcolometri-

co volumico totale minimo: 20,00 % vol. di cui almeno il 15,00 % vol. svolto. Estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l, nella tipologia Occhio di Pernice 27 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'UE e nazionale.

Caratteristiche analitiche generali

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol);

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 12,00;

acidità totale minima: 4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 30,00;

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro).

PRATICHE DI VINIFICAZIONE

Pratiche enologiche specifiche

Metodo di vinificazione del Vin Santo e del Vin Santo Occhio di Pernice

Pratica enologica specifica

Le uve, dopo aver subito un'accurata cernita, devono essere sottoposte ad appassimento naturale in locali idonei. Tale appassimento deve essere protratto fino a quando le uve non raggiungono, prima dell'ammotatura, un adeguato contenuto zuccherino. Il vino deve essere conservato e invecchiato in recipienti di legno di adeguata capacità.

Rese massime:

«Montecucco» Rosso, Rosso Riserva e Rosato

63 ettolitri per ettaro;

«Montecucco» Rosso, Rosso Riserva e Rosato

9,000 chilogrammi di uve per ettaro;

«Montecucco» Bianco e Vermentino

77 ettolitri per ettaro;

«Montecucco» Bianco e Vermentino

11,000 chilogrammi di uve per ettaro;

«Montecucco» Vin Santo Occhio di Pernice

31,50 ettolitri per ettaro;

«Montecucco» Vin Santo Occhio di Pernice

9,000 chilogrammi di uve per ettaro;

«Montecucco» Vin Santo

38,50 ettolitri per ettaro;

«Montecucco» Vin Santo

11,000 chilogrammi di uve per ettaro.

ZONA GEOGRAFICA DELIMITATA

La zona di produzione ricade all'interno del territorio della Regione Toscana e, in particolare, comprende tutto o parte del territorio comunale di Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano, in Provincia di Grosseto.

VARIETÀ DI UVE DA VINO

Ciliegiolo N.

Grechetto B.

Malvasia bianca Lunga B. – Malvasia

Sangiovese N.


Trebiano toscano B. – Trebbiano

Vermentino B.

DESCRIZIONE DEL LEGAME/DEI LEGAMI

«Montecucco»

Il territorio è collinare e pedecollinare, il clima mite ma piovoso e ventilato quanto basta, con buona escursione termica giornaliera; i terreni sono franchi e ricchi di scheletro, derivanti dal disfacimento di rocce arenarie e con fertilità chimica e biologica elevata. È una zona viticola di grande tradizione, risalente agli Etruschi, ideale per la coltivazione della vite, allevata a Guyot e cordone speronato con elevate densità di impianto. Le varietà presenti sono soprattutto quelle tradizionali, come Sangiovese, Trebbiano toscano, Ciliegiolo, Vermentino, Malvasia bianca, Grechetto, che riescono a esprimere una forte caratterizzazione dei vini, freschi e profumati, di buona struttura.



ULTERIORI CONDIZIONI ESSENZIALI (CONFEZIONAMENTO, ETICHETTATURA, ALTRI REQUISITI)

Zona di vinificazione ed imbottigliamento

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

le operazioni di vinificazione, di appassimento delle uve e di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini devono essere effettuate nell'ambito della Provincia di Grosseto.

Tuttavia, tali operazioni, anche separatamente, sono consentite in cantine situate al di fuori della zona di cui al precedente paragrafo, purché all'interno del territorio amministrativo della Regione Toscana, sempre che tali cantine siano di pertinenza di aziende che in esse vinificano, singolarmente o collettivamente uve idonee alla produzione della DOC dei vini «Montecucco» attenute da vigneti in conduzione.

Conformemente alla normativa dell'Unione europea, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione e garantire l'origine del prodotto.

Nome di unità geografica più ampia

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

per i vini designati con la denominazione di origine controllata «Montecucco» è obbligatoria l'indicazione in etichetta del nome geografico più ampio «Toscana».

Tale obbligo fa salvo lo smaltimento delle etichette, non riportanti il termine geografico più ampio Toscana, conformi al precedente disciplinare, purché siano utilizzate per le sole produzioni derivanti dalla vendemmia 2023 e precedenti.

Il nome geografico «Toscana» deve essere sempre posto al di sotto della menzione specifica tradizionale «Denominazione di origine controllata» (per esteso o con le sigle DOC o D.O.C.) oppure dell'espressione europea «Denominazione di origine protetta», secondo la successione di seguito indicata:

Montecucco

Denominazione di origine controllata (o con le sigle DOC o D.O.C.) oppure Denominazione di origine protetta

Toscana

I caratteri del nome Toscana devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore e intensità colorimetrica dei caratteri che compongono il nome Montecucco.

Inoltre tutte le indicazioni elencate devono figurare su uno sfondo uniforme

24A04761

DECRETO 9 settembre 2024.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asolo Prosecco» o «Asolo».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE

DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti vitivinicoli nonché norme specifiche relative all'indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la certificazione dei prodotti vitivinicoli importati;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1607 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda l'adeguamento di taluni riferimenti giuridici;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

